



**COMUNE DI ASSORO**  
**Provincia Regionale di Enna**

**Settore IV° Attività Produttive Servizi Sociali e Culturali**

D.A. N. 1629 DEL 05-08-2009

**“INTERVENTO ECONOMICO IN FAVORE DI ANZIANI  
ULTRASESSANTACINQUENNI SOLI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA”**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTO** il Decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 40 del 28/08/09, per l'accesso all'intervento economico in favore di anziani ultrasessantacinquenni soli in condizioni di indigenza;

**VISTE** le Direttive in ordine ai criteri e alle modalità di attuazione per l'attribuzione di un intervento economico in favore di anziani ultrasessantacinquenni soli in condizioni di indigenza, giusta nota dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali Prot. n. 35738 del 06/08/09 assunta a questo Comune con Prot. 5872 del 18/08/09;

**RENDE NOTO**

Al fine di sperimentare iniziative di integrazione al reddito di anziani ultrasessantacinquenni soli in condizioni di indigenza, l'Assessore per la Famiglia, per le Politiche Sociali e per le Autonomie Locali, nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile, prevede a favore di detti soggetti, residenti in Sicilia da almeno un anno alla data di presentazione dell'istanza, percettori di assegno sociale o pensione sociale come unico reddito e senza proprietà immobiliari al di fuori della prima casa di abitazione, una integrazione al reddito, a titolo sperimentale e straordinario relativamente al solo anno 2009, per dodici mensilità.

L'importo mensile massimo erogabile è di €. 91,49, corrispondente alla differenza tra la somma di €. 500,00 che viene indicata quale minimo vitale, e la somma di €. 408,51, stabilita come importo dell'assegno sociale per l'anno 2008 pari a €. 395,59 più €. 12,92 di maggiorazione sociale.

Il reddito annuale per l'anno 2008 non deve essere superiore a €. 5.310,63, corrispondente all'importo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione sociale di €. 12,92 per tredici mensilità, escludendo qualsiasi altro reddito tranne quello della prima casa di abitazione.

Secondo la legislazione INPS per la concessione dell'assegno sociale, non vengono considerati ai fini della determinazione del diritto a tale beneficio i seguenti redditi:

- i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- il proprio assegno sociale;
- la casa di proprietà in cui si abita;

- i trattamenti di famiglia;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l'assistenza personale continuativa pagati dall'INPS ai pensionati per inabilità;
- l'indennità di comunicazione per i sordomuti.

Qualora le richieste pervenute superino la disponibilità dei fondi regionali di € 10.000.000, l'Assessorato procederà ad una ripartizione proporzionale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Possono presentare domanda di accesso al beneficio anche coppie di coniugi, di cui almeno uno titolare di assegno sociale o pensione sociale, senza figli conviventi, nelle medesime condizioni di reddito e patrimonialità sopracitate, il cui reddito complessivo per l'anno 2008 non superi €. 10.621,26; **qualora le richieste degli anziani soli, che hanno assoluta priorità, non dovessero esaurire le risorse disponibili, il beneficio, sarà concesso anche alle coppie aventi diritto, in proporzione alle risorse disponibili e comunque fino ad un massimo di €.** **91,49 mensili per coppia.**

Al fine di evitare strumentali variazioni nello status del richiedente, farà fede per l'accertamento del requisito di solitudine lo stato di famiglia alla data del 30.06.2008, fatti salvi i casi in cui il requisito della solitudine si sia maturato dopo tale data a causa di eventi naturali.

La domanda dovrà essere redatta su specifico schema predisposto dall' Assessorato (allegato B) resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n.445.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000;
- fotocopia del certificato di assegno sociale o pensione sociale.
- **Copia della domanda potrà essere richiesta presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.**

L'istanza deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza entro e non oltre il giorno **01 OTTOBRE 2009.**

- Il Comune, verificata la documentazione allegata all'istanza, nonché la veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, entro trenta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle domande, farà pervenire all'Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali e Autonomie Locali - Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali - Servizio

2° "Interventi per la tutela e la valorizzazione della famiglia", la richiesta di finanziamento a firma del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, allegando duplice elenco nominativo dei richiedenti in possesso dei requisiti, di cui uno contenente gli anziani soli e l'altro contenente le coppie di coniugi.

- L'Assessorato pertanto provvederà al riparto ed all'assegnazione dello stanziamento disponibile, effettuando l'erogazione delle somme ai Comuni richiedenti, che provvederanno al pagamento in favore dei rispettivi beneficiari.

I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente bando, sono raccolti e conservati presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, responsabile del trattamento degli stessi ai sensi dall'art.7 del Decreto Legislativo n.193/2003. **I Comuni eseguiranno dei controlli a campione sulla veridicità di quanto affermato dai richiedenti, nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.**

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE  
(Dott.ssa Lucia Bannò)